



Sede Legale: Via Masaniello nr.4 75023 Montalbano J.co (Mt)
Sede operativa Via Siris n. 151 75025 Policoro (MT)
Tel. e fax 0835 971593 cell. 379 2930299
Mail: russosimonettistp@libero.it
p.e.c.: russocospitosimonetti@pec.it
www.russocospitosimonetti.com

Alla c.a. del Titolare dell'Azienda

Circolare nr. 36 del 19/10/2024

Concordato Preventivo Biennale per anni 2024 – 2025

La novità di quest'anno è il **Concordato Preventivo Biennale** (in seguito definito **CPB**) introdotto dal D.lgs. n. 13/2024 e integrato dal D.lgs. n. 108/2024.

Si tratta di un **“accordo” preventivo con il Fisco**, valido al momento solo per i due anni 2024 e 2025, che permette di pagare le imposte non in base agli effettivi guadagni ma sulla base dei **redditi presunti futuri concordati** con l'Agenzia delle Entrate.

Su tali redditi, è dovuta un'IMPOSTA SOSTITUTIVA dell'IRPEF e delle addizionali, dell'IRAP se dovuta. In genere, le imposte da concordato sono più basse di quelle ordinarie.

Possono fare il concordato:

- i contribuenti con partita Iva soggetti agli **ISA** (ex *Studi di settore*);
- gli imprenditori e i professionisti in **regime forfettario** (art.1, co.54 a 89, Legge n. 190).

Termini di scadenza per aderire al concordato

Al momento la scadenza è fissata al 31 ottobre 2024 (non sono previste proroghe), termine che coincide con la scadenza per l'invio della dichiarazione dei redditi del 2023:

Importi da pagare:

- Per il 2023 saranno dovute le imposte ordinarie in base al mod. Unico/2024;
- Gli acconti di imposta per l'anno 2024 calcolati sul reddito presunto concordato con l'Ade.



Ai fini del CPB, le imposte sono calcolate sulla differenza tra reddito concordato per l'anno 2024 e 2025 e il reddito effettivo (al netto dei componenti straordinari) dell'anno 2023 con l'imposta sostitutiva che dipende dal punteggio ISA (affidabilità del contribuente):

- 10% se il punteggio ISA è pari a 8, 9 o 10;
- 12% se il punteggio ISA è pari a 6 o 7;
- 15% se il punteggio ISA è pari a 1, 2, 3, 4 o 5

Ai fini dell'IRAP vale lo stesso procedimento di calcolo (l'IRAP è dovuta solo dalle società).

CONTRIBUENTI FORFETARI: possono accedere al CPB solo per il 2024 pagando:

- 10% per i contribuenti con più di cinque anni di attività;
- 3% per i contribuenti forfettari che avviano una nuova attività (dal 2° al 5° anno dall'inizio)

Requisiti per aderire al CPB:

1. **Assenza di debiti fiscali e contributivi** al 31/12/2023 scaduti e non pagati superiori a € 5000, nei confronti dell'erario e dell'INPS, sui quali alla data di adesione non vi sia rateazione;
2. **Regolare presentazione della dichiarazione dei redditi** per gli anni 2023, 2022, 2021;
3. **Assenza di condanne** per reati fiscali, societari o di riciclaggio/ autoriciclaggio.

Vantaggi dell'adesione al CPB:

- irrilevanza fiscale dei maggiori redditi rispetto agli importi concordati;
- Riparo da molte tipologie di accertamento e controlli da parte dell'Agenzia Entrate;
- Anticipazione di almeno 1 anno dei termini di decadenza per gli accertamenti;
- **possibilità di aderire al “ravvedimento” per gli anni 2018-2022**, che è una sanatoria per gli anni passati pagando una cifra forfettaria graduata in base al livello di affidabilità fiscale. Con un minimo di € 1.000 per anno (il prospetto di ravvedimento speciale è stato comunicato dall'Agenzia delle Entrate nel vostro cassetto fiscale).

Cause di cessazione del CPB: al verificarsi dei seguenti eventi nel biennio 2024 e 2025:

1. modifica dell'attività svolta;
2. cessazione dell'attività;
3. passaggio dal regime ordinario al regime forfettario;
4. operazioni societarie e modifiche della compagine sociale, quest'ultima causa riferita agli enti e le società di cui all'art. 5 del TUIR;
5. superamento di oltre il 50% del limite dei ricavi per l'applicazione degli ISA, e per l'applicazione del regime forfettario;



6. conseguimento di minori redditi o minor valore della produzione netta (IRAP) di oltre il 30% rispetto all'importo del reddito concordato e solo al verificarsi di eventi eccezionali (danni dovuti a calamità naturali, liquidazione dell'attività, comunicazioni ufficiali di sospensione dell'attività, cessione in affitto dell'unica azienda).

Cause di decadenza:

- accertamento o integrazione di dichiarazione per l'anno di riferimento da cui emerga un reddito non dichiarato maggiore di oltre il 30%;
- altre cause di dichiarazione irregolare;
- ricorrenza delle cause di esclusione o mancanza dei requisiti di accesso;
- condanne fiscali accertate durante gli anni di vigenza del concordato;
- mancato pagamento delle tasse derivanti dal concordato.

Per coloro che fossero interessati alla valutazione della proposta di concordato biennale fatta dall'Agenzia delle Entrate e che rispettano i requisiti di accesso alla data del 31/12/2023, è necessario rivolgersi allo studio, previo appuntamento, nei prossimi giorni per valutare la posizione specifica e pesare la convenienza fiscale dell'adesione al patto col Fisco.

Dott.ssa Maria Chiara Simonetti

(l. r. della S.t.P. Russo – Cospito - Simonetti)